



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

162/2014

Dicembre/5/2014 (*)

Napoli 11 Dicembre 2014

La Legge n° 407/90, ormai prossima ad un forzoso "pensionamento", è ancora oggetto di chiarimenti operativi. Il Ministero del Lavoro, con l'interpello n° 29 del 2 dicembre u.s., ha precisato i casi in cui l'agevolazione prevista dall'art. 8 co. 9 della prefata norma è fruibile anche se il datore di lavoro interessato ha registrato riduzioni di personale nei sei mesi precedenti la "nuova" assunzione.

Dopo quasi 24 anni dalla sua emanazione e, ormai, sull'orlo (*ahinoi !!!!*) di un forzato pre-pensionamento, la Legge n° 407 del 29 dicembre 1990 è ancora oggetto di chiarimenti operativi, nel caso specifico da parte del Ministero del Lavoro.

Il Dicastero di Via Flavia, con l'interpello n° 29 del 2 dicembre 2014, in risposta ad un apposito quesito, ha espresso il proprio parere in *subiecta materia* soffermandosi, particolarmente, sui **casi in cui l'agevolazione, prevista dall'art. 8 c. 9 della prefata Legge, spetta ugualmente al datore di lavoro che, per alcune specifiche motivazioni, è stato oggetto di riduzioni di personale nei sei mesi precedenti la "nuova" assunzione.**

In primis, il Ministero, con il documento di prassi in commento, ha ricordato che il testo normativo attualmente vigente, così come modificato dalla L. n° 92/2012, è indirizzato alle assunzioni che "... non siano effettuate **in sostituzione** di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale o sospesi". Inoltre,

l'art. 4 c. 12 lett. a) della Legge Fornero, ha previsto che il beneficio contributivo *de quo* non spetta laddove l'assunzione violi "il diritto di precedenza, stabilito dalla Legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine".

Pertanto il Dicastero del Welfare afferma che "**la violazione del sopraindicato diritto di precedenza e la conseguente esclusione dal beneficio contributivo, ex art. 8 comma 9, possano essere fatte valere esclusivamente con riferimento alle assunzioni effettuate per la medesima qualifica e per mansioni sostanzialmente analoghe e non invece per qualifiche o mansioni diverse**".

Inoltre, nel caso in cui i rapporti di lavoro, cessati nei sei mesi precedenti l'assunzione agevolata, trovino la loro motivazione in **dimissioni volontarie del lavoratore** oppure in una **risoluzione consensuale**, finanche a seguito della procedura prevista dall'art. 7 della L. n° 604/1966 (*id*: **tentativo di conciliazione presso la competente D.T.L.**), **è possibile fruire delle agevolazioni contributive previste, dall'ormai prossima al pensionamento, Legge 407/90.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA